CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, SUPPORTO OPERATIVO E ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SISTEMA INFORMATIVO CARMOR 2.0 DI PROPRIETÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. CIG:7749379DD7. ======== L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno del mese di presso la sede della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, dinanzi all'Ufficiale Rogante TRA - IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA (codice fiscale 80021210721), di seguito nel presente atto denominato anche "Consiglio" o "Stazione Appaltante" o "Amministrazione", con sede in Bari, alla Via Gentile, n. 52, in questo atto rappresentato dalla Dott.ssa Angela VINCENTI, nata a Bari il 23/07/1954, nella sua qualità di dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità, munita dei necessari poteri giusta dell'Ufficio di Presidenza n.29 del 20/04/2011; Ε - La Società con sede legale in alla Via Codice Fiscale e Partita IVA: - di seguito denominata anche "Ditta" o "Azienda" o "Appaltatore", rappresentata nel presente atto dal legale rappresentante Sig., nato a ed ivi residente alla stessa via, Codice Fiscale: nella sua qualità di Rappresentante Legale pro-tempore. PREMESSO CHE: - il Consiglio, con Determinazione n. 186 del 21.12.2018 ha indetto, ai sensi degli artt.60 e 95 D.Lgs. n.50/2016, una procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l'affidamento dei servizi di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica del sistema informativo CARMOR 2.0, di proprietà del Consiglio Regionale della Puglia, per la Sezione Ammini-

1

strazione e Contabilità e per la Sezione Risorse Umane, mediante apposita procedura tele-	
matica prevista dal portale di EmPULIA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economi-	
camente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2 del medesimo D.lgs, con importo com-	
 plessivo a base di gara di €. 1.294.500,00 al netto dell'IVA al 22%;	
 In esito all'esperimento delle procedure di gara, il Dirigente della Sezione Amministrazione e	
Contabilità, con atto dirigenziale n del ha disposto l'aggiudicazione del servizio in og-	
getto, per una spesa quantificata di euro in favore della Ditta, con sede	
legale in, via, Codice Fiscale n e Partita Iva;	
la spesa afferente l'appalto di che trattasi trova copertura finanziaria nell' impegno assunto	
con Atti Dirigenziali n. 83 del 21.12.2018 della Sezione Risorse Umane e n. 186 del	
21.12.2018 della Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale, che qui si	
richiamano espressamente;	
 l'Appaltatore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le persone necessarie per ef-	
 fettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;	
l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Con-	
 tratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi	
 incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;	
la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il certificato della Camera di Commercio,	
Industria, Artigianato e Agricoltura di, ad acquisire il Durc e la documentazione antima-	
fia;	
il presente affidamento non comporta rischi da interferenza e, pertanto, gli oneri per la sicu-	
rezza sono pari a zero;	
Tutto ciò premesso	
 LE COSTITUITE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
Art. 1 - PREMESSA	

 Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale	
del presente atto, anche se non materialmente allegati. L'Appaltatore ha dichiarato espres-	
 samente di conoscere e di accettare tutte le condizioni, norme e prescrizioni, contenute nei	
 documenti sotto elencati:	
 disciplinare di gara e allegati ivi richiamati;	
 capitolato tecnico e suoi allegati;	
offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;	
 offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.	
 Fa parte del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il D.Lgs. n. 50/2016 e	
sue ss.mm.ii	
L'esecuzione del presente affidamento è disciplinata, oltre che da quanto disposto nel pre-	
 sente contratto e nei documenti in esso richiamati, dalla vigente normativa comunitaria, sta-	
 tale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, dalle	
 norme del codice civile, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.	
 Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	
 Il Consiglio Regionale della Puglia, come sopra rappresentato, affida alla società	
 , che tramite il suo Legale Rappresentante, formalmente e legalmente accetta	
l'incarico, la prestazione dei seguenti Servizi:	
 a) Assistenza e supporto operativo informatico on-site e di help desk, Supporto Operativo	
(SUP), alla Sezione Amministrazione e Contabilità ed agli utenti interessati, nella gestione e	
 nell'utilizzo dei moduli del SI CARMOR 2.0 relativi alle attività di Ragioneria ed Economali del	
 Consiglio regionale - AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ;	
 b) Assistenza e supporto operativo informatico on-site e di help desk, Supporto Operativo	
 (SUP), alla Sezione Risorse Umane ed agli utenti interessati, nella gestione e nell'utilizzo dei	
 moduli del SI CARMOR 2.0 relativi al personale dipendente del Consiglio regionale - AREA	
3	

 RISORSE UMANE;	
 c) Manutenzione Correttiva (MAC), Manutenzione Adeguativa (MAD), Manutenzione Perfet-	
tiva (MAP) e Manutenzione Evolutiva (MEV) per tutti i moduli del Sistema Informativo	
 CARMOR 2.0;	
d) Affiancamento e Consulenza Specialistica all'uso delle funzionalità del software e al suo	
 possibile potenziamento evolutivo a fronte di adeguamenti tecnologici e/o normativi e/o orga-	
nizzativi;	
e) Formazione erogata agli utenti interessati agli aspetti e alle tematiche connesse alla ge-	
stione delle attività di Ragioneria e Economali tramite l'utilizzo dei moduli del SI CARMOR	
 2.0 all'uopo dedicati;	
f) Formazione agli utenti per gli aspetti e le tematiche connesse alla gestione del personale	
tramite l'utilizzo dei moduli del SI CARMOR 2.0 all'uopo dedicati.	
I Servizi di cui al presente contratto sono distinti in:	
Servizi a Canone, per i quali è previsto un canone forfetario omnicomprensivo che re-	
munera le prestazioni indicate in Capitolato all'art. 3.2 ("SERVIZI A CANONE");	
Servizi a Consumo, per i quali è prevista la remunerazione a tempo e spesa, sulla base	
delle giornate/uomo erogate e rendicontate, come espressamente previsto in Capitolato	
all'art. 3.3. ("SERVIZIO A CONSUMO").	
Sono parte integrante dell'affidamento la predisposizione, l'evoluzione, l'aggiornamento e la	
gestione degli strumenti a supporto dell'erogazione dei servizi, ove non già previsti o dispo-	
 nibili presso il Consiglio regionale, secondo le modalità e le caratteristiche descritte agli	
 artt. 4 ("CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI"), 6 ("LIVELLI DI SERVIZO –	
SLA"), 7 ("GARANZIE") e 9 ("PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI") del Capitolato,	
qui da intendersi integralmente riportati, o in quelle migliorative indicate nell'offerta	
tecnica.	
4	

Sono compresi nello specifico servizio di MEV anche interventi di "Nuovo Sviluppo" vale a	
 dire di realizzazione di nuovo software, che entrerà a far parte stabile del parco applicativo	
del Sistema Informativo CARMOR 2.0, caratterizzati da particolare urgenza ed impegno di	
risorse e tempi contenuti (ad esempio nuovi servizi di cooperazione applicativa). Si tratta di	
 interventi che non potranno in ogni caso superare la dimensione di 5 gg/uomo e per i quali il	
 Consiglio richiederà tipicamente un ciclo di sviluppo.	
 Durante il periodo contrattuale, sulla base delle esigenze che emergeranno nel corso della	
 fornitura, l'Amministrazione organizzerà appositi incontri utili all'individuazione e alla defini-	
 zione delle specifiche tecniche delle modifiche evolutive del sistema (definizione dei requisiti,	
 caratteristiche tecnico-funzionali, stima dei tempi, ecc.): pertanto gli interventi potranno ri-	
 guardare esigenze sorte in modo estemporaneo o iniziative pianificate (Cfr. ART. 4.3 CT	
"MANUTENZIONE EVOLUTIVA").	
 I prodotti software offerti dall'Appaltatore, a supporto dell'erogazione dei servizi, dovranno	
 essere di tipo open source, ovvero caratterizzati da una licenza d'uso di tipo perpetuo ed ac-	
 compagnati da un contratto di manutenzione ed aggiornamento da parte del produttore che	
si intenderà valido per l'intera durata del contratto senza ulteriori oneri a carico del Consiglio.	
 Non sono oggetto del presente contratto tutti i servizi comunemente riconducibili ad attività	
di conduzione sistemistica del Data Center e delle PdL che rimangono di pertinenza del Cen-	
tro Tecnico del Consiglio regionale, con cui l'Appaltatore dovrà collaborare. A titolo mera-	
 mente esemplificativo e non esaustivo, non sono oggetto del presente contratto i servizi di	
gestione di:	
 Sistemi Operativi (Patch management e aggiornamenti, clustering, virtualizzazione, ecc.);	
 Sicurezza informatica (sistema Antivirus e relativi aggiornamenti, security);	
 Salvaguardia di sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'operatività del SI CARMOR 2.0;	
 Apparati di rete LAN (configurazione, firewall, switch, ecc.).	
_	
5	

Il Consiglio si riserva la facoltà, in avvio o in corso di esecuzione del contratto, di rinunciare a	
 uno o più dei Servizi di cui al presente paragrafo a fronte di eventi eccezionali (modifiche	
 normative, eventi imprevisti o imprevedibili), interrompendo i pagamenti connessi ad attività	
 non più richieste e senza che si determinino oneri aggiuntivi di alcun tipo per il Consiglio e	
 rimodulando il nuovo valore dei canoni contrattuali interessati.	
 La Ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali necessari per	
l'espletamento dell'incarico.	
 La responsabile del procedimento e dell'esecuzione del contratto è la Dott.ssa	
TEL	
E MAIL:	
PEC:	
Il responsabile del servizio della ditta è	
E MAIL:	
PEC:	
Art. 3 - Segue: OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE.	
I servizi oggetto del presente Contratto sono dettagliatamente descritti nel Disciplinare di ga-	
ra e nel Capitolato tecnico, che qui si intendono espressamente richiamati, nonché	
nell'offerta tecnica quanto alle proposte migliorative dei servizi.	
Le sedi del Consiglio regionale della Puglia in cui si darà esecuzione al servizio affidato so-	
no:	
 S1: sede principale ubicata in Bari alla via Gentile n. 52, nel Nuovo Palazzo del Consiglio;	
S2: sede secondaria ubicata a Bari in Viale Unità d'Italia n. 24/C	
 La sede S1 è la sede nella quale saranno svolti prevalentemente tutti i Servizi oggetto del	
 presente contratto.	
 ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO, RINNOVO E OPZIONI	
	i .

 La durata prevista della fornitura di Servizi è fissata in 48 mesi, a decorrere dalla data di Co-	
 municazione di Avvenuta Presa in Carico dei Servizi, come descritta all'art. 3.1. del CSA	
 ("DURATA E PRESA IN CARICO DEI SERVIZI").	
 L'Amministrazione si riserva, al termine del contratto, di estendere i Servizi, in toto o in parte,	
 alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 24 mesi per l'importo di €, al	
 netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge (gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi	
da interferenze sono pari a zero). Il Consiglio potrà esercitare tale facoltà comunicandola	
 all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza	
del contratto originario.	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, co. 11, d.lgs 50/2016, la stazione appaltante, si riserva la	
facoltà di attivare l'opzione di proroga tecnica (nei modi indicati nell'art. 4.2 del Disciplinare),	
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per	
l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del con-	
 tratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto	
 agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.	
Nei primi giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, come da offerta tecni-	
 ca dell'Appaltatore, dovrà essere svolta l'attività di presa in carico del parco applicativo og-	
 getto dei servizi secondo le modalità indicate in Capitolato, con spese e oneri della Ditta ri-	
comprese e compensate nel corrispettivo del Contratto.	
La presa in carico dovrà assicurare l'acquisizione del know-how necessario per garantire la	
corretta ed efficace erogazione dei servizi oggetto del presente contratto e la formalizzazione	
di quanto emerso nel corso della suddetta attività. L'articolazione di dettaglio del parco appli-	
cativo è riportata nell'Allegato 3 bis del CT.	
La presa in carico comprende, a cura esclusiva dell'Appaltatore, le seguenti attività necessa-	
rie:	
_	

 - acquisizione della baseline di tutti i moduli software e della relativa documentazione proget-	
 tuale;	
 - analisi e valutazione della baseline documentale: l'Appaltatore analizzerà la documentazio-	
 ne al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti funzionali e non funzionali, di cui	
 all'Allegato 3 bis del Capitolato, evidenziando le difformità riscontrate;	
 - installazione e configurazione degli ambienti di manutenzione e sviluppo: l'Appaltatore in-	
 stallerà presso la propria sede e configurerà propri ambienti di manutenzione e di sviluppo,	
 senza oneri a carico dell'Amministrazione, speculari a quelli del Consiglio, utili alla successi-	
va erogazione dei servizi di cui al presente contratto;	
 - presa in carico di tutti i moduli software e del SI CARMOR 2.0: la Ditta eseguirà	
 l'installazione e la configurazione dei codici sorgenti disponibili nel repository open source	
GitLAB, in uso presso il CRP; quindi installerà e configurerà gli ambienti di sviluppo (creando	
 i relativi progetti), in modo da analizzare nella loro componente tecnica le specifiche peculia-	
 rità ed acquisirne la dovuta conoscenza;	
 - presa in carico degli schemi delle basi dati gestite e degli oggetti e processi ad esse corre-	
 lati, unitamente alla documentazione delle relative versioni, con il loro inserimento nelle piat-	
taforme GitLAB e CMDB (GLPI), al fine di costituire una baseline di riferimento;	
 - <u>verifica e documentazione delle dipendenze:</u> dovranno essere verificate, documentate e	
gestite le eventuali dipendenze del Sistema Informativo da oggetti esterni e tra i moduli inter-	
 ni all'applicazione, quali servizi di accesso ai dati, servizi di cooperazione, eccetera, definen-	
 do le relative mappe di dipendenza da inserire nel CMDB GLPI;	
 - esecuzione delle procedure di sviluppo software a partire dai sorgenti disponibili;	
 - verifica della corrispondenza funzionale fra la baseline dei moduli software ed i requisiti: la	
 Ditta, eseguendo i piani di test disponibili nella documentazione di cui sopra, verificherà che	
la baseline dei moduli software, indicati in PREMESSA, sia coerente con quanto previsto dal-	
8	

	la documentazione.	
	Ad esito dell'attività di presa in carico, e comunque entro giorni lavorativi dalla data di sot-	
_	toscrizione del contratto, come da offerta tecnica, l'appaltatore consegnerà la comunicazione	
_	di avvenuta presa in carico, che conterrà, oltre all'aggiornamento della baseline del software,	
	idonea reportistica riguardo a eventuali:	
	- scostamenti dalle indicazioni e/o dai requisiti non funzionali per ogni modulo, ivi compreso il	
	set documentale standard previsto;	
	- scostamenti del modulo software dai requisiti di qualità del software;	
	- discrepanze fra i moduli software in esercizio e l'equivalente versione ottenuta partendo dal	
	software sorgente disponibile;	
	- scostamenti fra quanto riportato nella documentazione ed il software.	
	L'eventuale aggiornamento ed il completamento della documentazione o dei test rientrano	
	nei servizi MAC a meno di eccezioni, che saranno opportunamente individuate dal Consiglio	
	sulla base di specifiche priorità.	
	La data di Consegna della Comunicazione di Avvenuta Presa in Carico segnerà l'avvio	
_	dell'esecuzione contrattuale.	
	Nel corso del periodo di presa in carico, la copertura dei servizi sarà garantita dal fornitore	
	uscente.	
	ART. 5 – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE	
	Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale di cui ol-	
	tre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esple-	
	tamento dell'oggetto contrattuale.	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a per-	
	fetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i ter-	
	_	
	9	

mini e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico e nell'offerta	
tecnica, nonché nel presente contratto e nei documenti richiamati.	
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza	
delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, inten-	
dendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Appaltatore non	
 potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Consiglio Regio-	
nale della Puglia.	
L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consiglio da tutte	
le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di	
sicurezza e sanitarie vigenti.	
L'Appaltatore si obbliga a consentire al Consiglio di procedere, in qualsiasi momento e anche	
senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, im-	
pegnandosi ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento	
 di tali verifiche.	
 L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale	
 che dovessero essere impartite dal Consiglio nonché a dare immediata comunicazione a	
 questa ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
 ART. 6 – CORRISPETTIVO	
 Il corrispettivo dovuto dal Consiglio alla Ditta per lo svolgimento del servizio di cui al presente	
 contratto è fissato nell'importo di euro al netto dell'IVA come per legge.	
 Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie	
 indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio ed è pertanto invariabile ed indipendente da	
 qualsiasi imprevisto o eventualità e l'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi	
 ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.	

	L'Appaltatore solleva sin d'ora il Consiglio da qualsiasi richiesta per rimborsi spese e	
	quant'altro possa essere richiesto da altri per prestazioni comunque riferite all'oggetto del	
	presente contratto.	
	I pagamenti del corrispettivo per lo svolgimento del servizio saranno effettuati così come di	
	seguito indicato:	
	L'importo di aggiudicazione verrà erogato in rate mensili posticipate per l'intera durata con-	
	trattuale, da corrispondersi a decorrere dalla data di Comunicazione di Avvenuta Presa in	
	Carico dei Servizi ed a seguito di emissione di apposita fattura elettronica entro i primi 5 gg	
	del mese successivo a quello di erogazione dei Servizi.	
	Come previsto dalla normativa vigente la fattura elettronica, trasmessa telematicamente, sa-	
_	rà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Le fatture elettroniche, data-	
	te e numerate, complete dei dati necessari all'effettuazione dei pagamenti, dovranno riporta-	
	re il codice identificativo gara (CIG) e verranno liquidate previa verifica della regolarità contri-	
	butiva e del corretto svolgimento del servizio, sia sotto il profilo qualitativo che della rispon-	
	denza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto; le fatture elettroniche relative ai ser-	
	vizi resi in favore dell'Area Amministrazione e Contabilità dovranno essere inviate al Consi-	
	glio – Sezione Amministrazione e Contabilità, codice ufficio: EKI760 ; le fatture elettroniche	
	relative ai servizi resi in favore dell'Area Risorse Umane dovranno essere inviate al Consiglio	
	- Sezione Risorse Umane, codice ufficio: 5QB4P0.	
	In ogni caso, secondo quanto previsto all'art. 30 co.5 bis D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto	
	progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute sud-	
	dette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di	
	conformità della prestazione da parte della committente, previo rilascio del documento unico	
	di regolarità contributiva.	

 Ai sensi dell'art. 113-bis, co. 3, la liquidazione della fattura a saldo sarà disposta subordina-	
 tamente all'esito favorevole del rilascio del certificato di verifica di conformità in merito alla	
 quantità, tipologia e natura delle attività previste nell'offerta del Fornitore e nel Capitolato	
 tecnico dell'Amministrazione.	
 ART. 7 Segue: CORRISPETTIVO	
L'effettiva erogazione dei compensi dovuti avverrà sul conto corrente intestato a :	
 Ogni eventuale variazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché	
delle persone delegate ad operare su di esso, devono essere tempestivamente comunicati	
all'Amministrazione in forma scritta, completa di adeguata motivazione e documentazione; in	
difetto di quanto sopra, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione appaltante.	
Con il pagamento del prezzo di contratto si intendono compensate tutte le prestazioni, i mez-	
zi, le forniture, gli oneri e le obbligazioni dell'Appaltatore, anche se non espressamente elen-	
cati o previsti nei documenti contrattuali, comunque necessari per la corretta esecuzione del	
servizio secondo le prescrizioni, modalità e nei tempi indicati nei documenti contrattuali stes-	
 si. Con la stipulazione del contratto l'Appaltatore riconosce la congruità e la omnicomprensi-	
 vità del prezzo contrattuale, intendendosi quindi inclusi l'utile, le spese, gli oneri legali e am-	
 ministrativi, le alee e qualsiasi altra voce inerente il servizio, rinunciando espressamente,	
l'Appaltatore, ad avanzare riserve, pretese o reclami per qualsivoglia motivo relativamente	
 alla congruità di detto prezzo contrattuale. Dal pagamento delle somme a titolo di corrispetti-	
vo verranno trattenute le somme eventualmente dovute dall'Appaltatore al Consiglio per	
 sanzioni e/o penalità, per le quali l'Appaltatore rilascerà relativa nota di accredito.	
 ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA	
 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha prestato cauzione	
 di euro €, pari al% dell'importo contrattuale, con polizza fidejussoria n.	
12	

 emessa il da con sede legale a	
 In merito a detta cauzione l'Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzarla in tutto od in par-	
 te nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori	
danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione.	
 Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di	
penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine	
 di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata	
 dall'Amministrazione. Per quanto qui non espressamente previsto, alla cauzione definitiva si	
 applicano tutte le norme previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.	
 ART.9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	
DIPENDENTE	
L'appaltatore, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto	
 degli obblighi in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, si obbliga ad ottemperare a tutti	
 gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vi-	
 genti in materia di lavoro, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a pro-	
prio carico tutti gli oneri relativi.	
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle	
 attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai	
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria	
 e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive mo-	
 difiche ed integrazioni.	
L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il	
dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro sca-	
denza e fino alla loro sostituzione. L'inadempimento dell'Appaltatore, accertato direttamente	
 dal Consiglio Regionale, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale	
13	

	n.28 del 2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.Con la sotto-	
	scrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga altresì, ad applicare in-	
	tegralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata	
	dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, an-	
	che il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei	
	lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul	
	piano nazionale. L'inadempimento dell'appaltatore della succitata clausola (d'ora in poi clau-	
	sola sociale), accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque se-	
	gnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così	
	come di seguito specificate. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una per-	
	centuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione	
	dell'appalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o dell'impresa consorziata	
	responsabile delle seguenti penali:	
	1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se	
	l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di di-	
	pendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione	
	dell'appalto;	
	2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se	
	l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di	
	dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione	
	dell'appalto;	
	3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se	
	l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di di-	
	pendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione	
	dell'appalto;	
_		
		1

4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se	
 l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di	
dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione	
dell'appalto;	
5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se	
l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di di-	
pendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione	
 dell'appalto.	
L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in	
 favore dell'appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora	
l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali	
irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cau-	
zionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il	
termine di dieci giorni dalla richiesta. L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore	
se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori	
occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, com-	
portano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.	
La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione;	
dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.	
L'appaltatore si impegna, altresì ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali per-	
sonale che abbia padronanza della lingua italiana.	
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincola-	
no l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o rece-	
 da da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.	
L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle nor-	
15	

 me in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente	
 indicate e citate.	
 La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il personale impegnato nello	
 svolgimento del servizio oggetto dell'appalto non ha rapporti tali da implicare incompatibilità	
 con l'incarico oggetto della presente convenzione e che non sono pubblici dipendenti, pertan-	
 to non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.	
 In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente	
 impiegato nell'esecuzione dell'appalto o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni	
 dovute al personale si procederà ai sensi dell'art.30 D.Lgs.50/2016.	
 ART.10 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DELLE	
 PRESTAZIONI	
 Oltre ad assumere gli oneri su descritti, l'Appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni	
 contenute nel presente contratto, nonché a:	
 a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste;	
 b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento	
 dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;	
 c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi,	
 del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e	
 ciò anche dopo la scadenza del contratto;	
 d) comunicare tempestivamente al Consiglio, ai sensi dell' art.7, comma 11, della Legge	
 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta;	
 e) consentire gli opportuni controlli ai funzionari del Consiglio regionale della Puglia;	
 f) segnalare, per iscritto e immediatamente, al Consiglio ogni circostanza o difficoltà relativa	
 alla realizzazione di quanto previsto.	
 Inoltre, l'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:	
16	

	- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta del	
	Consiglio, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Il Con-	
	siglio, in ogni caso, si riserva di valutare all'avvio del contratto e per tutta la sua durata	
	l'aderenza dei profili professionali inseriti nei gruppi di lavoro allocati sui servizi oggetto del	
	presente capitolato, richiedendo la sostituzione delle risorse eventualmente non ritenute	
	adeguate, che dovrà avvenire nelle date di volta in volta comunicate dal CRP	
	all'Aggiudicatario;	
	- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone ad-	
	dette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà del	
	Consiglio o di terzi. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i	
	danni arrecati al Consiglio e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.	
	L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti solleva il Consiglio, per quanto di rispettiva	
	competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da	
	persone o cose del suddetto Consiglio e/o dell'Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasio-	
	ne dell'esecuzione del presente appalto.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Consiglio da tutte	
	le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche,	
	di sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a consentire al Consiglio di procedere, in qualsiasi momento e anche	
	senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, im-	
-	pegnandosi a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche,	
	l'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale	
	che dovessero essere impartite dal Consiglio, nonché a dare immediata comunicazione a	
	quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto	
	L'appaltatore si obbliga, altresì, a rilasciare, a semplice richiesta da parte della stazione ap-	
	47	
	17	

 paltante e comunque a scadenza del contratto di appalto, il prospetto riepilogativo delle attivi-	
 tà fin a quel momento svolte.	
Alla scadenza dell'anno solare, per ciascun anno contrattuale, la Ditta dovrà produrre il Ren-	
diconto di Riepilogo, per ciascun Servizio a consumo, riportante il totale dei giorni contrattuali	
utilizzati nell'anno di riferimento, il residuo dei giorni contrattuali previsti e quelli complessi-	
vamente utilizzati. Di tutti i giorni fruiti, dovrà essere sempre disponibile il dettaglio su CMDB	
 GLPI, consolidato dall'accettazione da parte del Responsabile CRP del Contratto.	
 ART. 11 – PENALITA'	
 Il servizio di Assistenza applicativa e professionale ordinaria (ASS) e i servizi di manutenzio-	
 ne di ogni tipo (MAC e MEV) dovranno essere erogati obbligatoriamente in presenza dal lu-	
 nedì al venerdì dei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 17.30 e nell'arco temporale di aper-	
 tura degli uffici dell'Amministrazione. Gli strumenti di gestione di Help Desk in modalità asin-	
 crona dovranno garantire la continuità di comunicazione degli eventi senza interruzione dei	
 flussi informativi anche al di fuori degli orari prestabiliti.	
 In caso di omesso o ritardato intervento nell'esecuzione delle attività di assistenza (Ass) e	
 manutenzione (Mac e Mev), premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto	
 dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e	
le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il direttore	
dell'esecuzione del contratto potrà applicare penalità in proporzione ai quattro livelli di gravità	
 dei problemi rilevati, nei modi e termini analiticamente indicati all'art 13 del CT ("INDICATORI	
DI QUALITÀ, PENALI E RISOLUZIONE"), cui espressamente si rinvia e che qui si intende	
integralmente riportato, calcolate in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 113-bis, co. 2,	
D.lgs 50/2016.	
L'importo delle penali applicate sarà, a scelta della Stazione Appaltante, trattenuto sul paga-	
 mento successivo a quello in cui si è verificata l'infrazione/disservizio oppure sull'importo	
18	

cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi	
 contestazione.	
 A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimen-	
 to del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità, negligenze o omissione del	
 servizio, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai	
 sensi dell'art.1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cau-	
 zione, salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarcimento di ulteriori e	
 maggiori danni derivanti dall'inadempimento.	
ART. 12 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	
 L'osservanza delle norme e prescrizioni di cui al presente contratto, i controlli e le disposizio-	
ni del Consiglio, l'espletamento degli accertamenti, delle verifiche sullo svolgimento	
 dell'attività, l'approvazione del Consiglio Regionale non limitano né riducono la piena ed in-	
 condizionata responsabilità dell'Appaltatore.	
 L'Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed	
 indiretti, che dovessero essere causati dall'inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del	
 presente contratto al Consiglio Regionale nonché a terzi.	
 La Ditta è tenuta a stipulare idonea e congrua polizza di responsabilità civile professionale	
 per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto. La responsabilità suindicata	
ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto del Con-	
siglio Regionale della Puglia derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza	
assicurativa stipulata dalla Ditta per un massimale non inferiore a € 2.500.000,00.	
 Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Amministrazione prima della	
data di inizio del servizio. Sono a carico della Ditta le spese relative al pagamento di ogni al-	
tra polizza richiesta secondo le normative vigenti.	
Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non co-	
19	

perti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.	
ART. 14 - CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	
Il servizio è soggetto al rilascio del certificato di conformità, ad opera del Direttore	
dell'esecuzione del contratto, in termini di qualità e quantità del servizio espletato, nei termini	
e con le modalità previste dall'art. 102 D.lgs n. 50/2016.	
ART. 15 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI	
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.	
La ditta si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle com-	
 messe pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette gior-	
 ni dall'accensione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone dele-	
 gate ad operare sullo stesso.	
La ditta è tenuta a pagare i propri dipendenti, consulenti, e fornitori di beni e servi-	
zi rientranti tra le spese generali, tramite il conto corrente di cui al precedente comma 1.	
Qualora la ditta non utilizzi il conto corrente indicato al precedente comma 1 per	
i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto	
secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.	
ART.16 – SUBAPPALTO	
Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.	
Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore	
subappalto.	
 Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Consiglio Regionale della Puglia, con specifico	
provvedimento, previo:	
deposito della copia autentica del contratto di subappalto e della documentazione richiesta	
 ai sensi e nei termini di cui all'art. 105, co. 7, D.lgs 50/2016, con allegata la dichiarazione cir-	
a. 33.13. 3 Not termini di dai an art. 100, 60. 7, 2.193 30/2010, con allegata la dicrialazione di	
20	

 ca la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il	
 subappaltatore;	
 verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei requisiti di carattere morale di cui	
 all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.	
Il subappalto in assenza della autorizzazione del Consiglio Regionale della Puglia o non	
 espressamente dichiarato in sede di gara fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto di	
risolvere il contratto.	
 ART. 17 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA PRIVACY- RISERVATEZZA	
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (101/2018) e dal Reg.EU n.2016/279 e	
 ss.mm.ii., in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventiva-	
 mente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le	
 modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione	
 del contratto medesimo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del tito-	
 lare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal sopra cita-	
 to Decreto.	
 2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presen-	
 te atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia re-	
 sponsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta	
imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
 3. Il Consiglio, titolare del trattamento dei dati, esegue i trattamenti degli stessi al solo fine	
della esecuzione del contratto in ottemperanza ad obblighi di legge.	
4. Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare dal proprio personale la massima	
riservatezza in ordine a fatti, informazioni, cognizioni e documenti di qualsiasi natura di cui	
siano venuti a conoscenza.	
 5. Le parti si impegnano, altresì, a non rivelare a terzi e a non usare le informazioni tecniche	
21	

	e le risultanze delle attività relative al presente contratto per finalità diverse dall'esecuzione	
	dello stesso. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e tra-	
-	sparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.	
	ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Il Consiglio si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o	
	parziali delle prestazioni contrattuali previa diffida ad adempiere. Il Consiglio ha diritto di pro-	
	cedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio dell'incarico a spese della Ditta	
	valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:	
	- frode nella esecuzione del servizio;	
	- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;	
	- annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;	
	- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;	
	- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza	
	sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti	
	collettivi di lavoro;	
-	- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali,	
	tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;	
	- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente articolo 11;	
	- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate di seguito a diffida for-	
	male da parte del Consiglio;	
	- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o	
	parte dei servizi oggetto del contratto, da parte della Ditta;	
	- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato	
	preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta;	
	- mancato reintegro della cauzione definitiva;	
	- mancato reintegro della cadzione dell'illiva,	
	22	

 - cessione del contratto e/o dei crediti;	
 - violazione degli obblighi di riservatezza;	
 - qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti mi-	
 nimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del	
 Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;	
 - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;	
 - in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano	
 all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;	
 - in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai	
 sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;	
 - in ogni altro caso previsto dal capitolato prestazionale, dal presente contratto e dalla nor-	
 mativa vigente.	
 Il Consiglio avrà il diritto di risolvere il contratto anche nel caso in cui l'Appaltatore si rendes-	
 se colpevole di atti di grave negligenza, frode, reati informatici o di altra natura, ed inoltre se	
 fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudi-	
 ziale od extra giudiziale.	
 Gli eventuali maggiori oneri per i nuovi contratti verranno addebitati alla Ditta, la quale ri-	
 sponderà inoltre di ogni altro danno che potesse derivare al Consiglio dalla stipulazione o	
 dalla esecuzione diretta del servizio, e perderà ogni diritto a pretendere un indennizzo per	
 spese sostenute o per mancato guadagno.	
 Altresì trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni so-	
 no state eseguite senza rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
 La risoluzione del contratto sarà comunicata alla Ditta da parte del Consiglio con lettera rac-	
 comandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo PEC, previa contestazione scritta e decor-	
23	

 so il termine di cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.	
 In caso di risoluzione anticipata del contratto, per le motivazioni sopra indicate, il Consiglio	
 incamererà la cauzione a titolo di penale e procederà all'azione di rivalsa in danno della Dit-	
ta.	
 In caso di risoluzione del contratto, il Consiglio si riserva il diritto di affidare a terzi la realizza-	
 zione di quanto necessario al regolare completamento dell'incarico, con addebito a carico	
 della Ditta dell'eventuale maggior costo sostenuto o di tutte le spese sopportate in più rispet-	
 to a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento. L'esecuzione in danno non	
esonera la Ditta dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno de-	
terminato la risoluzione.	
 L'eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato alla Ditta	
 inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del re-	
 lativo importo.	
 Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento	
 della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che la Ditta sarà tenuta a risarcire, onde	
procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.	
In base a quanto disposto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016, nei casi di risoluzione del con-	
tratto, il committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che han-	
no partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo con-	
 tratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle me-	
 desime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.	
 ART. 19 - VARIAZIONE - RECESSO	
Il Consiglio si riserva di concordare, con l'appaltatore le variazioni di esecuzione del servizio	
che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di esecu-	
zione.	
34	

 La Ditta non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Consiglio, se non nelle ipotesi	
di giusta causa, al sopravvenire della quale è tenuta a darne immediata comunicazione al	
Consiglio, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultima.	
Il Consiglio si riserva azione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti della Ditta.	
Il recesso della Ditta ha effetto decorsi 30 giorni dal giorno del ricevimento da parte del Con-	
 siglio della comunicazione di recesso da effettuarsi con lettera raccomandata a.r. ovvero a	
mezzo PEC.	
 Il Consiglio, inoltre, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi e	
nelle modalità previste dall'art. 109 D.lgs 50/2016.	
Il Consiglio si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente con-	
tratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più ne-	
cessaria.	
 ART. 20 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	
 L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sospensione temporanea della fornitura	
 in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con preavviso di	
15 giorni, al verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili. In caso di so-	
 spensione della fornitura, l'Appaltatore non avrà alcun titolo a compensi per fermo attività.	
L'appaltatore non potrà sospendere arbitrariamente la fornitura per nessun motivo. Qualsiasi	
sospensione da parte dell'Appaltatore darà il diritto all'Amministrazione di ottenere le penali e	
risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c	
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, la sospensione del servizio è	
 Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, la sospensione del servizio è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 107 D.lgs 50/2016 compatibili con l'appalto de quo.	
regolata dalle disposizioni di cui all'art. 107 D.lgs 50/2016 compatibili con l'appalto de quo.	
regolata dalle disposizioni di cui all'art. 107 D.lgs 50/2016 compatibili con l'appalto de quo. ART. 21 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI	
regolata dalle disposizioni di cui all'art. 107 D.lgs 50/2016 compatibili con l'appalto de quo. ART. 21 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI Per tutte le questioni relative ai rapporti contrattuali tra Amministrazione e l'Appaltatore sarà	

ART. 22 - DOMICILIO ELETTO	
Per tutti gli effetti amministrativi del contratto l'Appaltatore elegge il domicilio legale in	
PEC: ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qual-	
siasi natura inerenti al contratto. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione	
ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunica-	
zione, sono a carico dell'Appaltatore stesso tutte le conseguenze che possono derivare	
dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergen-	
ti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.	
ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI	
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e regi-	
strazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.	
L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impre-	
sa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n.	
633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura	
fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico	
dell'Impresa.	
L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Consiglio Regionale della	
Puglia che applicherà lo split payment .	
A carico esclusivo dell'Appaltatore restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi	
onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle pre-	
stazioni oggetto del Contratto	
Per quant'altro non espressamente previsto dal presente contratto si fa espresso richiamo al	
D.Lgs. n.50/2016, al codice civile e ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vi-	
gente in quanto applicabile.	
ART. 24 - CLAUSOLA FINALE	

	Il proporto ette gostituines manifestazione integrale della valentà negoziale della parti che	
	Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che	
	hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di	
	approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al	
	presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inol-	
	tre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non com-	
	porta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.	
	Art. 25 - RINVIO	
	Per quant'altro non espressamente previsto dal presente contratto si fa espresso richiamo al	
	D.Lgs. n.50/2016, ai documenti di gara, anche ai sensi dell'art 32, co. 14-bis, al codice civile	
	e ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente in quanto applicabile.	
	L.C.S.	
	Per il Consiglio regionale della Puglia Per la Ditta	
	Il Dirigente della Sezione Il Rappresentante Legale	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte	
	le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e	
	convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le	
	clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 5 ("Adempimenti Appaltatore"); 6 ("Corri-	
	spettivo"); 10 ("Obblighi e Oneri dell'Appaltatore nell'esecuzione della prestazione"); 11 ("Pe-	
	nalità"); 12 ("Responsabilità Civile e polizza assicurativa"); 18 ("Risoluzione Contrattuale"); 19	
-	("Variazione-Recesso"); 20 ("Sospensione Servizo").	
	Bari, L'Appaltore	
	L'atto consta di n. 1 pagine.	
	27	